



GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

\*\*\*\*\*

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 11/07/2006

=====

ADDI' 11/07/2006 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, VIA CRISTOFORO COLOMBO 212 ROXA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COMPOSTA:

MARRAZZO	Pietro	Presidente	DI STEFANO	Marco	Assessore
		Vice			
POMPEI	Massimo	Presidente	MANDARELLI	Alessandra	"
ASTORRE	Bruno	Assessore	MICHELANGELI	Mario	"
BATTAGLIA	Augusto	"	NIERI	Luigi	"
BRACHETTI	Regino	"	RAUCCI	Raffaele	"
CIANI	Fabio	"	RODANO	Giulia	"
COSTA	Silvia	"	TIBALDI	Alessandra	"
DE ANGELIS	Francesco	"	VALENTINI	Daniela	"

ASSISTE IL SEGRETARIO: Domenico Antonio CUZZUPI

\*\*\*\*\* OMISSIS

ASSENTI: MARRAZZO - DE ANGELIS - NIERI - VALENTINI

DELIBERAZIONE N. 412

Oggetto:

Legge regionale 29 aprile 2004, n. 6. Disposizioni in favore dei piccoli comuni del Lazio per le emergenze socio-assistenziali. Definizione delle tipologie di emergenza e dei criteri e delle modalita' per la concessione dei contributi.



412 11 LUG. 2006 lu

**Oggetto:** Legge regionale 29 aprile 2004, n. 6. Disposizioni in favore dei piccoli comuni del Lazio per le emergenze socio-assistenziali. Definizione delle tipologie di emergenza e dei criteri e delle modalità per la concessione dei contributi.

**LA GIUNTA REGIONALE**



**SU PROPOSTA** dell'Assessore alle Politiche Sociali;

- VISTO** il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 recante "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali";
- VISTA** la legge 28 novembre 2000, n. 328 recante "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";
- VISTA** la legge regionale 9 settembre 1996, n. 38 recante "Riordino, programmazione e gestione degli interventi e dei servizi socio-assistenziali nel Lazio" e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO** in particolare l'articolo 51 della l.r. 38/1996, così come modificato dall'articolo 40 della legge regionale 6 febbraio 2003, n. 2, relativo ai piani di zona distrettuali;
- VISTA** la legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 recante "Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo";
- VISTA** la legge regionale 29 aprile 2004, n. 6 concernente "Disposizioni in favore dei piccoli comuni del Lazio per le emergenze socio-assistenziali" che prevede la concessione di appositi contributi in favore dei piccoli comuni del Lazio, con popolazione non superiore ai duemila abitanti, per fronteggiare emergenze di carattere socio-assistenziale per le quali le risorse proprie comunali e quelle trasferite dalla Regione in via ordinaria risultano insufficienti;
- VISTO** in particolare l'articolo 3 della l.r. 6/2004 che stabilisce che la Giunta regionale definisce con propria deliberazione la tipologia delle emergenze socio-assistenziali, nonché i criteri e le modalità per la concessione dei relativi contributi ai comuni;
- ATTESO** che ai fini della predisposizione del provvedimento di cui al punto precedente devono essere osservati, ai sensi del citato articolo 3 della l.r. 6/2004, i seguenti principi:
- a) le emergenze devono attenersi esclusivamente a servizi o interventi rientranti nei livelli essenziali concernenti le prestazioni socio-assistenziali in ambito comunale;
  - b) i contributi non possono essere concessi per interventi previsti nei piani di zona di cui all'articolo 51 della l.r. 38/1996;
  - c) nel caso in cui, a seguito dell'emergenza, si renda necessario un intervento destinato a proseguire per più anni, il contributo può essere concesso soltanto in relazione all'anno in cui si è verificata l'emergenza; per gli anni successivi l'intervento deve essere inserito nei piani di zona di cui all'articolo 51 della l.r. 38/1996 e successive modifiche.
- VISTA** la deliberazione della Giunta regionale 6 agosto 2004, n. 736 concernente "Articolo 3 della legge regionale 29 aprile 2004, n. 6. Definizione delle tipologie delle emergenze



412 11 LUG. 2006

ll

socio-assistenziali dei piccoli comuni e dei criteri e delle modalità per la concessione dei relativi contributi”;

**ATTESO** che annualmente una quota delle risorse afferenti il fondo per l'attuazione del piano socioassistenziale regionale, di cui al capitolo di spesa n. H41504, è finalizzato per interventi relativi a situazioni di emergenza verificatisi in ambito comunale non rientranti nei piani di zona distrettuali e non compresi tra gli interventi finanziati con la l.r. 6/2004;

**VISTA** la Deliberazione della Giunta regionale 14 febbraio 2006, n. 81, concernente “Piano di utilizzazione dello stanziamento del fondo nazionale per le politiche sociali anno 2005, finalizzato all'organizzazione ed alla gestione dei servizi e degli interventi socioassistenziali e sociosanitari a livello distrettuale. Approvazione documento concernente “Linee guida ai comuni per l'utilizzazione del fondo nazionale per le politiche sociali””.

**RITENUTO** opportuno, dopo due anni dall'approvazione della citata DGR 736/2004, rivedere i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui alla l.r. 6/2004;

**ESPERITA** la procedura di concertazione;

**ACQUISITO** il parere della Conferenza Regione-Autonomie locali espresso nella seduta del 23 giugno 2006;

all'unanimità

### **DELIBERA**

per le motivazioni indicate in premessa, che si richiamano integralmente, di stabilire, ai sensi dell'articolo 3 della l.r. 6/2004, le tipologie delle emergenze a carattere socio-assistenziale che possono interessare i comuni con popolazione fino a duemila abitanti ed i criteri e le modalità per la concessione dei relativi contributi, come da allegato A che forma parte sostanziale ed integrante della presente deliberazione;

La presente deliberazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

IL VICE PRESIDENTE: F.to Massimo POMPILI  
IL SEGRETARIO: F.to Domenico Antonio CUZZUPI

11 LUG. 2006



**ALLEGATO A**

**Definizione delle tipologie di emergenza socio-assistenziale e dei criteri e delle modalità per la concessione dei contributi di cui alla legge regionale 29 aprile 2004, n. 6.**

La Regione interviene in favore dei piccoli comuni del Lazio, attraverso la concessione di appositi contributi, al fine di assicurare il mantenimento dei livelli essenziali dei servizi sociali in occasione del verificarsi di emergenze di carattere socio-assistenziale per le quali le risorse proprie comunali e quelle trasferite dalla Regione in via ordinaria siano insufficienti.

**Definizione di piccoli comuni.**

Per piccoli comuni si intendono i comuni con popolazione uguale o inferiore ai duemila abitanti (dati forniti dalla Direzione regionale Sistemi Informativi e Statistici, Provveditorato e Patrimonio – Area Statistica).

**Tipologia delle emergenze socio-assistenziali**

La Regione Lazio, in attuazione della legge regionale 9 settembre 1996, n. 38 (Riordino programmazione e gestione degli interventi e dei servizi socio-assistenziali nel Lazio) e successive modificazioni e della legge n. 328/2000, ha individuato nel distretto socio-sanitario l'ambito territoriale ottimale di riferimento per promuovere forme associative tra i comuni e per la definizione e la gestione dei piani di intervento. I servizi esistenti vengono ricompresi in macro aree di intervento che costituiscono l'insieme dei livelli essenziali delle prestazioni di assistenza sociale (LIVEAS) che devono essere assicurati in ciascun distretto.

I LIVEAS rappresentano quindi i livelli minimi di servizi, prestazioni ed attività che ogni ambito territoriale è tenuto ad organizzare per promuovere il miglioramento della qualità della vita della comunità locale.


Nei piccoli comuni si possono verificare, tuttavia, situazioni concrete di emergenze socioassistenziali non prevedibili al momento della programmazione degli interventi, alle quali non è possibile tempestivamente porre rimedio con le risorse provenienti dal fondo per l'attuazione del piano socioassistenziale regionale o da altre specifiche risorse regionali e/o statali, o con risorse proprie. Per tali emergenze, che devono essere individuate in materia puntuale dai comuni, è possibile ricorrere ai finanziamenti di cui alla l.r. 6/2004, nei limiti delle disponibilità del fondo stesso.

In particolare il fondo citato è finalizzato a fronteggiare situazioni di difficoltà finanziaria in cui si possono trovare le amministrazioni comunali di minori dimensioni nella gestione dei servizi sociali in relazione a circostanze straordinarie che possono incidere sulla spesa corrente, come gli oneri straordinari conseguenti ad interventi sociali non procrastinabili e non previsti, quali l'inserimento in strutture residenziali di minori, di persone con handicap grave o con disturbi di tipo psichiatrico, di persone anziane anche non autosufficienti, oppure interventi economici a sostegno di famiglie in grave situazione di bisogno.

In conclusione, le emergenze socioassistenziali che possono essere finanziate devono:

- a) essere non prevedibili e non differibili;
- b) riguardare le fasce più deboli;
- c) riguardare i seguenti servizi o interventi:



- 
1. servizio di pronto intervento sociale per le situazioni di emergenza personale e familiare, ivi compresi interventi di inserimento sociale in favore di disabili;
  2. assistenza domiciliare;
  3. strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale per soggetti con fragilità sociale, con particolare riguardo agli interventi sociali obbligatori verso soggetti sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria e alle persone non autosufficienti;
  4. interventi economici a sostegno di persone o nuclei in grave situazione di bisogno.

### **Criteria e modalità di erogazione dei contributi**

I comuni con popolazione uguale o inferiore ai 2000 abitanti per accedere ai contributi di cui alla l.r. 6/2004, devono presentare domanda entro il 30 settembre di ogni anno (data del timbro postale di spedizione) all'Assessorato alle Politiche Sociali, Direzione regionale Servizi Sociali, Viale del Caravaggio n. 99, 00147 Roma

Le istanze stesse dovranno contenere una breve relazione del caso oggetto dell'intervento comunale, con l'indicazione di eventuali provvedimenti di Autorità diverse ad esso collegati.


Riguardo agli adempimenti a carico delle amministrazioni beneficiarie del contributo in oggetto, valgono le disposizioni previste dall'art. 158 del Dlgs. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" che sancisce l'obbligo per gli Enti Locali di presentare il rendiconto, in caso di contributi straordinari concessi da Amministrazioni Pubbliche, entro 60 giorni dal termine dell'esercizio finanziario, pena la revoca del contributo assegnato o la restituzione della somma eventualmente già liquidata.

Non vengono accettate:

- a) le richieste presentate da comuni concernenti interventi già finanziati durante lo stesso esercizio finanziario con contributi provenienti dal fondo per l'attuazione del piano socioassistenziale regionale o da altri specifici fondi regionali, che riguardano gli stessi soggetti beneficiari e per le stesse finalità;
- b) le richieste riguardanti il finanziamento di interventi già inseriti nel piano di zona distrettuale;
- c) le richieste che non individuano in materia puntuale l'emergenza socioassistenziale o che comunque attengano a carenze strutturali dei servizi e degli interventi socioassistenziali.

Il contributo può essere erogato nella misura massima di Euro 25.000,00.

Qualora le risorse disponibili non siano comunque sufficienti per tutti le richieste di finanziamento presentate e ritenute ammissibili, ai fini dell'assegnazione dei contributi hanno priorità i comuni cui sono assegnate, con il fondo per l'attuazione del piano socioassistenziale, meno risorse in ragione della popolazione residente e del territorio.



Stante che le richieste avanzate dai comuni sono riferite a particolari e delicate situazioni di emergenza che riguardano fasce deboli di popolazione in condizione di emarginazione sociale, al fine di soddisfare il maggior numero di richieste, l'entità del contributo può essere proporzionalmente ridotta fino al 40% della spesa ritenuta ammissibile, in relazione alle disponibilità di bilancio.



Nel caso in cui, a seguito dell'emergenza, si renda necessario un intervento destinato a proseguire per più anni, il contributo può essere concesso soltanto in relazione all'anno in cui si è verificata l'emergenza, mentre per gli anni successivi l'intervento deve essere inserito con priorità nei piani di zona di cui all'articolo 51 della L.r. 38/1996.

Poiché gli interventi finanziati con la LR 6/2004 si riferiscono a situazioni di particolare emergenza che i comuni si trovano a fronteggiare nel corso dell'anno e per le quali si è reso necessario un diretto intervento nei comuni stessi, è opportuno che a livello territoriale vengano adottate iniziative affinché a detti interventi, dopo la fase di emergenza, se necessario, venga garantita la regolare continuità.

A tal fine, si vuole richiamare l'attenzione di comuni ed enti capofila di distretto, affinché in sede di pianificazione locale favoriscano il più possibile l'iscrizione nei Piani di zona distrettuali degli *etc.* interventi relativi a situazioni di emergenza che i piccoli comuni hanno attivato in favore di cittadini residenti, in modo che non vi sia interruzione nell'erogazione delle prestazioni.

